



**CONTRATTO COLLETTIVO  
DECENTRATO INTEGRATIVO  
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE**

**ANNO 2012**

**A seguito:**

- 1) dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore 2012 del 07/12/2012, disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 125 del 27/12/2012;
- 2) dell'esame senza rilievi, come da verbale n. 17 del 27/12/2012, effettuato dal revisore comunale unico sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa e sulla relazione per il progetto finanziato con l'art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999 (il tutto trasmesso con ns. nota prot. n. 20876 del 20/12/2012);

**il giorno 29/01/2013, alle ore 12.00, ha avuto luogo l'incontro:**

TRA

**Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica- dott.ssa Rita Crivellari -  
Segretario Generale del Comune di Portomaggiore.**

E

**Le organizzazioni Sindacali:**

**per le RSU Aziendali**

Boldrini Valerio

Conti Viviana

ASSENTE

Dotto Marinella

Ruiba Gabriele

Zanella Marco

ASSENTE

**per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL**

CGIL FP -

UIL FPL -

CISL FP -

ASSENTE

SULPM -

Visto l'art. 4, comma 1, del CCNL sottoscritto in data 01/04/1999;

Visto l'art. 4, comma 2, del citato contratto nonché l'art. 16, comma 2, del CCNL 31/03/1999 concernenti le materie da sottoporre alla contrattazione decentrata integrativa;

Richiamato il CCNL sottoscritto in data 14/09/2000 nonché il CCNL biennio economico 2000/2001 sottoscritto in data 05/10/2001;

Richiamato il CCNL 22/1/2004 quadriennio normativo 2002 - 2005, biennio economico 2002 - 2003;

Richiamato altresì il CCNL 09/05/2006 relativo al biennio economico 2004-2005;

Richiamato inoltre il CCNL 11/04/2008 relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e al biennio economico 2006/2007;

Richiamato infine il CCNL 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008/2009;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione di un apposito accordo decentrato integrativo per l'anno 2012 al fine di evidenziare le modalità di utilizzo delle risorse di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 incrementate ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008 e dell'art. 4 del CCNL 31/07/2009;

Tenuto conto che l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazione in L. n. 122 del 30/07/2010, prevede che dal 2011 al 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo del 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Viste le linee guida alla contrattazione 2012 formulate alla delegazione di parte pubblica dalla Giunta Comunale con deliberazione di G.C. n. 100 del 20/11/2012 poi integrata con deliberazione G.C. n. 108 del 11/12/2012;

Dato atto della quantificazione delle risorse destinate per l'anno 2012 all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004, riportata nella prime colonne dell'allegato prospetto (**Allegato A**) facente parte integrante del presente contratto e approvata con le menzionate deliberazioni di G.C. n. 100/2012 e n. 108/2012;

Vista l'ipotesi del contratto decentrato integrativo per il personale non dirigenziale sottoscritta in data 07/12/2012;

Dato atto che con nota prot. n. 20876 del 20/12/2012, in merito al contratto decentrato per il personale del Comune di Portomaggiore, è stata inviata al Revisore dei Conti la seguente documentazione:

- l'ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente anno 2012 sottoscritto il 07/12/2012;
- relazione tecnica finanziaria e illustrativa a firma del Dirigente del Settore Servizi alle Persone competente in materia di personale e del Dirigente del Settore Finanze;
- specifica relazione per progetto finanziato con art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999 a firma del Dirigente del Settore Servizi alle Persone;

Rilevato che con verbale n. 17 in data 27/12/2012 il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999, così come modificato dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, ha espresso parere favorevole;

Vista la deliberazione G.C. n. 125 del 27/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "autorizzazione sottoscrizione contratti decentrati 2012 per il personale non dirigente";

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto **l'allegato contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore relativo all'anno 2012.**

# **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2012**

## **Art. 1 Disposizioni generali**

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore per l'anno 2012, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4, del CCNL del 1.4.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Dato atto che:

- "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);
- le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
- nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

## **Art. 2 Quantificazione delle risorse di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004**

Le risorse di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 vengono quantificate per l'anno 2012 in **259.949,61=** così come specificato **nell'allegato A** che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale.


Si sottolinea che il predetto valore è suddiviso in due quote:

Quota stabile (art. 31, comma 2) pari a € **236.775,88=**

Quota variabile (art. 31, comma 3) pari a € **23.173,73=.**

Nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento dello 0,5% del monte salari 2003 ai sensi del disposto di cui all'art. 4 comma 1 del CCNL 09/05/2006 applicabile anche negli anni successivi al 2006 essendo finalizzato a finanziare le risorse decentrate stabili;
- l'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999, viste le disponibilità di bilancio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali previsti nel PEG "globalizzato" 2012, comprensivo del Piano della Performance, e previo accertamento da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) coerentemente con quanto contemplato all'art. 15, comma 4, del CCNL 01/04/1999.;
- l'incremento dello 0,60 del monte salari 2005 previsto dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008 applicabile anche negli anni successivi al 2008 essendo finalizzato a finanziare le risorse decentrate stabili;
- la riduzione del fondo in seguito al trasferimento di personale e alla riduzione della dotazione organica conseguente;
- il recupero del fondo per gli oneri sostenuti di miglioramento economici per i miglioramenti economici disposti dal CCNL per il personale che è stato interessato da progressioni economiche e che è cessato dal servizio (valore provvisorio da definire in sede di consuntivo);



- le risorse di cui all'art. 3 comma 57 L. 662/1996 e all'art. 59, comma 1, lett. p, del D.Lgs. 446/1997, connesse al recupero del gettito ICI, finalizzate all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi. Nella quantificazione sono invece escluse le restanti risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1/4/1999.

Per l'anno 2012 l'ente ha ritenuto di incrementare il fondo, ai sensi dell'art. 15, comma 5, di una quota pari a € 900,00 per fronteggiare processi di riorganizzazione derivanti dalla decisione di ritirare le deleghe delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie Distretto Sud-Est dall'Ausl Ferrara, a partire dal 01/07/2012 e il conseguente conferimento della gestione dell'AREA "Minori" per i Comuni della Zona Sociale di Portomaggiore (Argenta, Portomaggiore e Ostellato) al Comune di Portomaggiore tramite convenzione per la gestione associata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000. Tale importo è contemplato nella quota variabile ex art. 31 comma 3 sopra evidenziata.

**Art. 3**  
**Destinazione risorse decentrate**

Le risorse di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, vengono destinate per l'anno 2012 alla remunerazione degli istituti contrattuali così come indicato nell'allegato A che del presente accordo forma parte integrante e sostanziale. Tale distribuzione ha carattere di previsione. Il Comune si riserva di comunicare la distribuzione delle risorse a consuntivo in seguito all'applicazione del presente contratto.

**Art. 4**  
**Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento  
delle progressioni orizzontali di cui all'art. 5 del CCNL 31/03/1999**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 2.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per altre finalità.


Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario all'atto della loro approvazione attraverso la contrattazione decentrata. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale intervenuti successivamente non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.

Le progressioni economiche già riconosciute fino al 2010 (ultimo anno di applicazione dell'Istituto) finanziate con risorse decentrate stabili sono pari per l'anno 2012 a € 104.329,59= così come indicato nell'allegato A. Eventuali somme non spese in seguito a cessazioni, aspettativa, congedi parentali con retribuzione ridotta, malattia, ecc saranno destinate al finanziamento dell'incentivazione di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 1/4/1999.

**Si specifica che non si prevedono progressioni per l'anno 2012.**

**Art. 5**  
**Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento  
dell'indennità di comparto**

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2012, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.1.2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Egualmente non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.



Nel caso di nuove progressioni verticali grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento. Per l'anno 2012 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a € 28.518,17= così come indicato nell'allegato A. Eventuali somme non spese per la predetta finalità in seguito a cessazioni, aspettativa, congedi parentali con retribuzione ridotta, malattia, ecc saranno destinate al finanziamento dell'incentivazione di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 1/4/1999.

**Art. 6**  
**Incentivazione della Produttività**  
**(art. 17. c. 2, lett. a) CCNL 1/4/99)**

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2012, come riportato nell'allegato A, sono pari indicativamente a € 41.244,80= di cui:

- a. € 1.950,00= per incentivare il personale educativo del Nido d'infanzia comunale ai sensi dell'art. 31, comma 5 del CCNL 14/09/2000, coinvolto nella realizzazione di servizi estivi comunali per bambini frequentanti il Nido d'Infanzia, con un compenso individuale di € 130,00= per ciascuna settimana di servizio svolto **proporzionato ai giorni di effettivo servizio**;
- b. € 600,00= per incentivare, in base al grado di partecipazione definito dal dirigente responsabile, il personale comunale facente parte del nuovo ufficio di piano del Distretto socio-sanitario Sud-Est della Provincia di Ferrara;
- c. € 900,00= per incentivare, in base al grado di partecipazione definito dal dirigente responsabile, il personale dipendente del comune facente parte del nuovo servizio sociale convenzionato area minori tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore;
- d. **Somma residuale pari indicativamente a €37.794,80=** da distribuire tra il personale dipendente secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR) approvato con deliberazione G.C. n.27 del 22/03/2011. Tale importo è così distribuito:
  - o € 7.100,00= per incentivare la **performance organizzativa strategica** in base al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nell'ambito del PEG Globalizzato comprensivo del Piano della Performance approvato dalla Giunta Comunale per l'anno 2012 **ad esclusione dell'azione strettamente connessa all'attivazione del nuovo servizio sociale convenzionato area minori incentivato alla lettera c)**;
  - o la **somma restante** ripartita tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati al Settore stesso, per incentivare la **performance organizzativa operativa e la performance individuale** in base al punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda di valutazione prevista dallo SMIVAR per il personale non dirigente.

Con riferimento all'incentivo connesso a specifiche disposizioni di legge (ICI e L. 109/94 sost. dal D. Lgs. 163/06) operano le seguenti regole:

- i dipendenti che, per l'anno di riferimento, beneficiano dei suddetti incentivi, verranno considerati - ai fini del calcolo del budget di risorse per Settore finalizzate a premiare le performance organizzativa operativa ed individuale - in base alle percentuali di seguito definite:

Valore incentivo percepito connesso a specifiche disposizioni di legge (ICI e L. 109/94 sost. dal D. Lgs. 163/06) e previdenza integrativa	Percentuale di <b>riduzione</b> del valore dell'unità di personale
Da € 0 a € 1.500,00	0%
Da € 1.500,01 a € 2.000,00	30%
Superiore a € 2.000,01	100%

- ai medesimi dipendenti verrà conseguentemente applicata una riduzione dell'incentivo connesso alle performance organizzativa operativa ed individuale in base a quanto di seguito indicato:

Valore incentivo percepito connesso a specifiche disposizioni di legge (ICI e L. 109/94 sost. dal D. Lgs. 163/06) e previdenza integrativa	Percentuale di <b>riduzione</b> dell'incentivo
Da € 0 a € 1.500,00	0%
Da € 1.500,01 a € 2.000,00	30%
Superiore a € 2.000,01	100%

5

- la medesima regola viene applicata ai dipendenti, con funzioni di vigilanza assegnati al Corpo di Polizia Municipale Convenzionato, beneficiari della previdenza integrativa attivata utilizzando gli introiti derivanti dall'applicazione del Codice della Strada (vedere specifica contrattazione decentrata integrativa nell'ambito dell'associazione intercomunale);

**Inoltre, in merito all'incentivo collegato alla valutazione della performance organizzativa strategica, si stabilisce quanto segue:**

- in caso di part-time o assenze di varia natura, non si procederà ad alcuna riduzione proporzionale del compenso ma se ne terrà conto al fine della definizione della effettiva partecipazione alla realizzazione della performance strategica;
- eventuali risparmi per effetto della mancata o parziale realizzazione degli obiettivi strategici sono destinati all'incremento della quota di fondo finalizzata a premiare la performance organizzativa e la performance individuale.

**In merito all'incentivo collegato alla valutazione della performance organizzativa operativa e la performance individuale, si stabilisce quanto segue:**

- nel caso in cui il dipendente abbia lavorato effettivamente (giorni di presenza) meno di un mese non si darà corso ad alcuna incentivazione;
- nel caso in cui il dipendente abbia lavorato un periodo superiore a 1 mese ma inferiore a 6 mesi si procederà all'erogazione del 50% del compenso intero teoricamente spettante;
- nel caso in cui il dipendente abbia lavorato almeno 6 mesi si darà corso al compenso spettante per intero indipendentemente dai giorni effettivamente lavorati;
- si darà corso alla riduzione proporzionale del compenso in caso di part-time;
- sono equiparate alla presenza in servizio **le assenze elencate nella dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 31/07/2009.**
- i risparmi generati al verificarsi delle casistiche di cui ai punti precedenti, verranno ridistribuiti tra i dipendenti **del Settore** in base alla valutazione;
- i dipendenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 e dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 sono esclusi dall'erogazione del predetto compenso;

**In merito agli incentivi destinati al progetto di cui alla lettera c) del presente articolo, finanziati con l'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999, il Dirigente responsabile procederà all'individuazione dei dipendenti interessati e alla distribuzione dell'incentivo in base all'apporto individuale (quali/quantitativo) in base al concreto esercizio delle funzioni e all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone nell'ambito del nuovo servizio sociale convenzionato AREA MINORI. Eventuali somme non distribuite costituiscono economie di bilancio.**

**Art. 7  
Indennità**

Per l'anno 2012 vengono sostanzialmente confermate le indennità già riconosciute in passato, ed in particolare:

**a) Indennità di disagio (art. 17. c. 2, lett. e) CCNL 1/4/99) solo per personale di categoria A, B, C:**

Particolari tipologie di utenza: Viene riconosciuto il disagio a carico del personale che abbia costante contatto con utenza con manifesto ed acclarato disagio sociale (immigrazione, nomadismo, povertà, ecc.), categorie disagiate sotto il profilo sanitario connesso a particolari patologie, utenza in età avanzata comportante un discreto grado di non-autosufficienza, utenza minorile alla quale riservare particolari attenzioni di carattere relazionale ed educativo. L'importo della corrispondente indennità viene fissato in **euro 2,00= giornalieri** pro-capite. Sono escluse dalla erogazione della presente indennità le educatrici del Nido Comunale, in quanto già percettrici della indennità istituita con l'art. 31, comma 7 del CCNL 14/9/2000. E' invece incluso il riconoscimento della presente indennità al personale facente capo ai SS.DD. dell'ente che **si reca frequentemente al domicilio (abitazione o struttura protetta) di utenti come sopra individuati per la raccolta di dichiarazioni o autenticazione di firme.** In tal caso la relativa indennità viene corrisposta nella misura di **euro 0,70= giornalieri**. L'indennità per particolari tipologie di utenza viene erogata in funzione dei giorni effettivamente lavorati.

**b) Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1/4/99):**

Responsabilità di servizio con coordinamento di personale: La previsione contrattuale investe il diritto alla corresponsione di indennità per specifiche responsabilità affidate a personale di categoria D che non sia titolare di posizione organizzativa, ed a personale di categoria B e C sul quale tali responsabilità possono eventualmente ricadere. In questo ente, tali specifiche responsabilità sono state formalmente affidate con appositi provvedimenti di organizzazione, dai Dirigenti di Settore.

Rientra in questa casistica anche gli incarichi di responsabile di distaccamento e di responsabile di Unità operativa complessa affidati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale Convenzionato.

L'indennità qui riconosciuta viene fissata in euro 1.000,00=/anno.

Come per il passato, anche nel 2012, si stabilisce che la predetta indennità viene definita in euro 1.500,00=/anno per i Responsabili di Servizio che non dipendono direttamente da un dirigente ma dal Segretario.

Eventuali nuove assegnazioni di responsabilità di servizio attraverso specifici provvedimenti dirigenziali che comportino l'incremento delle somme destinate alle predette finalità, saranno fronteggiate mediante utilizzo delle risorse finalizzate a compensare le ipotesi di cui all'art. 17 comma 2 lettera a) CCNL 01.04.1999

L'indennità per specifiche responsabilità viene erogata a mese intero (per periodi superiori a 15 giorni di assolvimento dell'incarico) in relazione al periodo dell'incarico assegnato con specifico atto, ma indipendentemente dai giorni effettivamente lavorati.

Si specifica inoltre la possibilità della cumulabilità di tale indennità con l'indennità delle ex VIII<sup>^</sup> q.f. di cui all'art. 37, c. 4, del CCNL 6/7/95 (punto e).

c) **Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 1/4/99, introdotto con l'art. 36 del CCNL 22/01/2004).**

Tale indennità viene riconosciuta nel Comune di Portomaggiore per compensare specifiche responsabilità attribuite con atto formale al personale di categoria B, C e D, di seguito elencate:

- > responsabilità derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale;
- > responsabilità del servizio di protezione civile come risulta da specifica comunicazione alla Provincia;
- > responsabilità affidate agli addetti in modo permanente agli uffici per le relazioni con il pubblico.

L'importo del compenso è definito in € 300,00 annui ed è erogato a mese intero (per periodi superiori a 15 giorni di assolvimento dell'incarico) in relazione al periodo dell'incarico ma, indipendentemente dai giorni effettivamente lavorati;

Si ritiene che al momento della sottoscrizione del presente contratto, nel Comune di Portomaggiore non sussistano i presupposti per il riconoscimento della predetta indennità nei restanti casi di responsabilità menzionati dal CCNL 22/1/2004 (es: responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; archivisti informatici; formatori professionali; funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori, ecc).

d) Resta altresì confermata l'erogazione delle **indennità di turno e lavoro festivo, notturno o festivo notturno**, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 14/09/2000, al personale avente diritto. Per l'anno 2012 si individuano i seguenti Servizi per i quali sono istituiti turni giornalieri di lavoro:

- Polizia Municipale nell'ambito del Corpo Unico convenzionato;
- Nido d'infanzia Comunale (solo personale educativo).

e) **Indennità di direzione e di staff di euro 774,69 (Lire 1.500.000)** di cui all'art. 37, c. 4, del CCNL 6/7/95, erogata al personale di ex 8<sup>^</sup> q.f. che non sia beneficiario di incarico di posizione organizzativa, così come disposto dall'art. 17, c. 3, CCNL 1/4/99.

f) **Indennità maneggio valori** - In relazione all'art. 36 del ccnl 14/9/2000, per l'anno 2012, al personale adibito in via continuativa a servizi, individuati con specifica deliberazione, che comportino maneggio di valori di cassa, si riconosce un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi giornalieri sono stabiliti nel modo seguente:

- euro 1,55 per importi di valori maneggiati annui maggiori di euro 25.822,84;
- euro 0,52 per importi di valori maneggiati annui inferiori a euro 25.822,84;

L'indennità di maneggio valori sarà corrisposta per le sole giornate lavorate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui sopra.

- g) **Indennità reperibilità** – In relazione all'art. 23 del ccnl 14/9/2000 per l'anno 2012, sono individuate le seguenti aree di pronto intervento:
- Servizio di stato civile nelle giornate festive;
  - Servizio di protezione civile eventualmente attivati dal servizio competente nei casi di emergenza comunicati dalla Prefettura.
- h) **Attività prestata nel giorno di riposo settimanale** – Per l'anno 2012, in relazione all'art. 24, comma 1, del ccnl 14/9/2000, viene riconosciuta la maggiorazione spettante ai dipendenti che per particolari esigenze di servizio non usufruiscono di riposo settimanale;
- i) **Indennità di rischio** – In relazione a quanto stabilito all'art. 37 del CCNL 14/9/2000, integrato dall'art. 41 del CCNL 22/01/2004, è assicurato anche per l'anno 2012 il riconoscimento delle condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente ai sensi dell'allegato B) al D.P.R. n. 347/83. Vengono inoltre individuate le seguenti ulteriori situazioni di rischio:
- Prestazioni di lavoro che comportano costante espletamento della mansione sulla rete viaria ed in luoghi adibiti a viabilità stradale;
  - Prestazioni di lavoro che comportano diretto contatto con agenti patogeni infettivi;
  - Prestazioni di lavoro che comportano costante e diretto contatto con linee elettriche ad elevata tensione.
- Le situazioni a rischio così individuate vengono riconosciute al personale inquadrato in tutte le categorie previste dall'ordinamento CCNL 31/3/999, su individuazione e relazione del Dirigente del Settore. L'indennità di rischio quantificata in **euro 30,00= mensili**, sarà corrisposta in relazione ai giorni di effettiva esposizione al rischio così come previsto dall'art. 41 del CCNL 22/01/2004. Precisamente verrà corrisposta l'indennità mensile intera nel caso in cui i giorni lavorati siano superiori alla metà dei giorni lavorabili.
- j) Per l'anno 2012 si riconosce altresì **l'indennità al personale educativo dell'asilo nido comunale** di cui all'art. 31, comma 7, del CCNL 14/9/2000, da erogarsi in aggiunta all'indennità professionale già prevista all'art. 37, comma 1, del CCNL 6/7/95. La presente indennità è fissata in euro 61,97 (Lire 120.000) mensili per 10 mesi di anno scolastico.

**Si sottolinea quanto segue:**

- A ciascun dipendente non potranno essere corrisposte più indennità al medesimo titolo. In caso di riconduzione dell'attività del dipendente a più fattispecie all'interno della medesima tipologia di indennità, sarà erogata l'indennità di importo più elevato. Si specifica che potranno essere cumulate le indennità disciplinate all'art. 17 c.2 lettere f) CCNL 1/4/99 e succ. int. con le indennità di cui alla successiva lettera i).
- Con il presente accordo, viene riconosciuto il diritto alla corresponsione delle predette indennità anche al personale con contratto a tempo determinato.
- Per tutta la durata della vigenza del presente contratto collettivo decentrato integrativo, le somme destinate all'erogazione di specifiche indennità, non corrisposte o esuberanti rispetto al fabbisogno accertato, vanno ad incrementare la quota destinata alla produttività e miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lettera a) CCNL 1/4/99), connessa al raggiungimento degli obiettivi.

**Art. 8**  
**Specifiche attività**  
**(art. 17. c. 2, lett. g) CCNL 1/4/99)**

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k, del CCNL 1/4/1999, nell'anno 2012 vengono accantonate somme espressamente vincolate a specifiche disposizioni di legge, in particolare:

1. **€ 8.750,00<sup>1</sup>** (al netto degli oneri riflessi a carico ente e al lordo della quota spettante al personale dirigente) a titolo di incentivazione di cui all'art. 18 della L. 109/94 sost. dal D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni, per progettazione e pianificazione svolte dagli uffici tecnici comunali così come disciplinato dal vigente regolamento comunale approvato con delibera G.C. 189 del 18/11/2002. Tale importo è escluso nell'allegato A concernente la costituzione e l'utilizzo del fondo 2012.

<sup>1</sup> Dato previsto da Bilancio 2012, fatta salva la possibilità di modifica in corso d'anno



2. € 3.771,43<sup>2</sup> (al netto degli oneri riflessi a carico ente) a titolo di incentivazione di cui all'art. 3 comma 57 L. 662/1996 e all'art. 59, comma 1, lett. p, del D.Lgs. 446/1997, da riconoscere al personale dell'ufficio tributi in funzione del gettito ICI, così come disciplinato dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. 31 del 20/03/2003. Tale importo è contemplato nell'allegato A concernente la costituzione e l'utilizzo del fondo 2012.

**Art. 9**  
**Lavoro straordinario**  
**(art. 14 del CCNL 1/4/99)**

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, il fondo per lavoro straordinario anno 2012 viene quantificato così come indicato all'allegato prospetto (**allegato B**).

**Art. 10**  
**Norme finali**

Il presente accordo verrà integrato da apposito contratto decentrato integrativo per il personale del Servizio di Polizia Municipale gestito in associazione intercomunale, in corso di definizione.

Per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda ai criteri ed ai principi previsti nei precedenti CCDI non in contrasto con il presente CCDI.

**Le parti si impegnano ad aprire un confronto nei primi mesi del 2013 per giungere all'applicazione nel 2013 di nuovi criteri per la quantificazione delle indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1/4/99.**



<sup>2</sup> Dato previsto dal bilancio pluriennale 2012/2014 annualità 2013, fatta salva la possibilità di modifica in corso d'anno

RISORSE STABILI	Descrizione della fonte del finanziamento	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	FONDO 2012 previsione	Destinazione	Entità utilizzo 2012 PREV	
RISORSE STABILI	CCNL 1.4.1999	593,83	593,83	593,83	Progressioni orizzontali carico fondo art. 17, c. 2, lett. b) CCNL 1/4/99 prima del 2004	38.224,00	
	Art. 15, comma 1, lett. a) risorse ex art. 31 (straordinario P.O.)	111.300,24	111.300,24	111.300,24	Progressioni da 1/1/2004 art. 17, c. 2, lett. b) CCNL 1/4/99	10.399,00	
	Art. 15, comma 1, lett. b) risorse aggiuntive	-	-	-	Progressioni da 1/1/2005 art. 17, c. 2, lett. b) CCNL 1/4/99	3.251,94	
	Art. 15, comma 1, lett. c) risparmi di gestione	11.430,08	11.430,08	11.430,08	Progressioni da 1/1/2006 art. 17, c. 2, lett. b) CCNL 1/4/99	13.070,15	
	Art. 15, comma 1, lett. f) risparmi ex art. 2, c.3, dlgs. 29	-	-	-	Progressioni da 1/1/2008 art. 17, c. 2, lett. b) CCNL 1/4/99	27.387,00	
	Art. 15, comma 1, lett. g) risorse ex led	20.985,12	20.985,12	20.985,12	Progressioni da 1/1/2009 art. 17, c. 2, lett. b) CCNL 1/4/99	9.897,50	
	Art. 15, comma 1, lett. h) risorse ex indennità 1.500.000	3.873,43	3.873,43	3.873,43	Progressioni da 1/1/2010 art. 17, c. 2, lett. b) CCNL 1/4/99	2.100,00	
	Art. 15, comma 1, lett. i)	-	-	-	sub totale progressioni	104.329,59	
	Art. 15, comma 1, lett. j) risorse pari allo 0,52% trasferito	9.653,39	9.653,39	9.653,39	Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	28.518,17	
	Art. 15, comma 5 risorse per aumento organici	-	-	-	Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	5.515,73	
	CCNL 5.10.2001	Art. 4, comma 1 incremento 1,1%	21.852,52	21.852,52	21.852,52	Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001 inserimento PM ex 5 q.f. nel nuovo sistema inquadramento	3.135,93
	Art. 4, comma 2 recupero ria e assegni pers. DEFINITIVO	20.522,19	23.180,54	26.350,48	Indennità maneggio valori art. 17, c. 2, lett. d) CCNL 1/4/99	600,00	
	CCNL 22.01.2004	Art. 32, comma 1 incremento 0,62%	12.126,15	12.126,15	12.126,15	Indennità turno art. 17, c. 2, lett. d) CCNL 1/4/99	36.000,00
	Art. 32, comma 2 incremento 0,50%	9.779,15	9.779,15	9.779,15	Indennità di rischio art. 17, c. 2, lett. d) CCNL 1/4/99	9.000,00	
	CCNL 09/05/2006	Art. 4 comma 1	9.567,91	9.567,91	9.567,91	Indennità per attività disagiate art. 17, c. 2, lett. e) CCNL 1/4/99	2.300,00
	CCNL 11/04/2008	Art. 8 comma 2	12.086,90	12.086,90	12.086,90	Indennità di resp. di servizio art. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1/4/99	20.000,00
	TOTALE		243.770,91	246.429,26	249.599,20	Indennità resp. art. 17, c. 2, lett. i) CCNL 1/4/99 (max 300 €)	3.000,00
RISORSE VARIABILI	Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo per personale cessato (valore PROVVISORIO PER 2012)						
	Risorse anno precedente risparmiate						
	Somme da decurtare per cessazioni		4.314,05	4.810,04	5.000,00	Reperibilità per stato civile e prot. civile art. 17, c. 2, lett. d) CCNL 1/4/99	600,00
	Somme da decurtare per cessazioni		2.364,00	10.042,78	17.823,32	Lavoro festivo art. 24 code contrattuali	800,00
	TOTALE STABILI		245.720,96	241.196,52	236.775,88	TOTALE	214.933,38
	CCNL 1.4.1999	Art. 15, comma 1, lett. d)	-	-	-		
	Art. 15, comma 1, lett. e)	-	-	-	-		
	Art. 15, comma 1, lett. k) (con icl - esclusa progettazione e istat)	5.213,00	3.771,43	3.771,43			
	Art. 15, comma 1, lett. m)	-	-	-			
	Art. 15, comma 1, lett. n)	-	-	-			
	Art. 15, comma 2	22.276,99	22.276,99	22.276,99			
	Art. 15, comma 4	-	-	-			
	Art. 15, comma 5	21.244,00	3.545,00	900,00			3.771,43
	Art. 4, comma 3	-	-	-			
	Art. 4, comma 4	-	-	-			
	CCNL 14.09.2000	Art. 54 (messi notificatori)	-	-	-	Produttività art. 17, c. 2, lett. a) CCNL 1/4/99	37.794,80
	CCNL 22.01.2004	Art. 32, comma 6	-	-	-	Incentivo progetto apertura estiva nido e scuola infanzia	1.950,00
CCNL 11.04.2008	Art. 8, comma 3	-	-	-	Progetto piano di zona	600,00	
CCNL 31.07.2009	Art. 4 comma 2	-	-	-	Progetto - nuovo servizio minori finanziato con art. 15, c. 5	900,00	
Somme da decurtare per cessazioni							
TOTALE VARIABILI		1.436,00	2.914,06	3.774,69	TOTALE	45.016,23	
TOTALE GENERALE		47.297,99	26.679,36	23.173,73	TOTALE GENERALE	259.949,61	
di cui NUOVA DECURTAZIONI IN BASE AL N. DIP - parte stabile		293.018,95	267.875,88	7.780,54			
di cui NUOVA DECURTAZIONI IN BASE AL N. DIP - parte variabile		-	-	860,63			

Z  
PV

h


mas

P

**DETERMINAZIONE FONDO  
ART. 14 CCNL 01/04/1999\*  
LAVORO STRAORDINARIO  
ANNO 2012**

FONDO ANNO 1999	euro € 19.794,21
- decurtazione di cui all'art. 14, comma 4, ccnl 1/4/1999 (3%)	€ 593,83
<b>Totale</b>	<b>€ 19.200,38</b>
- decurtazione per esigenze di bilancio - 30%	€ 5.760,11
<b>Fondo art. 14 ccnl 1/4/1999 anno 2012</b>	<b>€ 13.440,27</b>

\* escluso comma 2 e comma 5

The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are four distinct marks: a large, flowing signature on the left; a signature that appears to be 'Pov' on the right; a set of initials 'M' on the right; and a signature that appears to be 'R' at the bottom center.